Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL POLO REALE DI TORINO

CIG 6389418 A86

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Capitolato Speciale d'Oneri
Art. 2 - Normativa applicabile ed operazioni escluse dal servizio
Art. 3 - Oggetto del servizio, modalità di svolgimento del medesimo e obblighi dì gestione del Concessionario.
Art. 4 - Sede del Concessionario e orari dì svolgimento del servizio
Art. 5 - Esercizio finanziario
Art. 6 – Riscossioni
Art. 7 - Pagamenti
Art. 8 - Sottoscrizione di reversali, mandati e simili
Art. 9 - Condizioni di valuta
Art. 10 - Anticipazioni di cassa
Art. 11 - Tassi di interesse
Art. 12 - Amministrazione dei titoli e dei valori
Art. 13 - Garanzie fideiussorie
Art. 14 - Gratuità del servizio
Art. 15 - Sponsorizzazione
Art. 16 - Trasmissione dì atti e documenti
Art. 17 - Resa del conto del Concessionario
Art. 18 - Responsabilità del Concessionario nella gestione del servizio di Tesoreria e Cassa
Art. 19 - Subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti
Art. 20 - Durata della convenzione
Art. 21 - Registrazione della Convenzione
Art. 22 - Revoca della concessione e risoluzione della Convenzione per inadempimento
Art. 23 - Facoltà di recesso unilaterale dalla Convenzione
Art. 24 - Domicilio delle parti
Art. 25 - Trattamento dei dati personali
Art. 26 - Foro competente
Art. 27 - Rinvio

Art. 1 Oggetto del Capitolato Speciale d'Oneri

1. Il presente Capitolato Speciale d'Oneri (*infra* Capitolato) disciplina le modalità di svolgimento del servizio dì Tesoreria e Cassa del Polo Reale di Torino, con sede in Torino, piazza S. Giovanni, 2.
2. Detto servizio, da rendersi nel rispetto delle previsioni del presente Capitolato, consiste nell'espletamento di un complesso di operazioni - come di seguito individuate e regolate- connesse alla gestione finanziaria del Polo Reale medesimo.
3. I rapporti fra Polo Reale e l'Istituto affidatario del servizio di Tesoreria e Cassa (*infra*"Concessionario") saranno disciplinati da apposita Convenzione, di cui il presente Capitolato costituirà parte integrante, e che verrà redatta secondo lo schema allegato al disciplinare dì gara che ha regolato la procedura per l'individuazione del Concessionario.

Art. 2 Normativa applicabile ed operazioni escluse dal servizio

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.p.R. n. 171 del 18 agosto 2014, al servizio dì Tesoreria e Cassa disciplinato dal presente Capitolato e dalla Convenzione di cui all'art 1, si applicano l'art. 50 del D.P.R. 27.2.2003, n. 97 (recante il *"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L n. 70 del 20 marzo 1975"),* l'art. 1 della legge 29.10.1984, n. 720 di istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici ed i relativi decreti attuativi.
2. Il servizio dovrà, pertanto, essere svolto secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economìa e delle Finanze del 4.8.2009, che sostituisce integralmente le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del Tesoro del 26.7.1985, e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 Oggetto del servizio, modalità di svolgimento del medesimo e obblighi dì gestione del Concessionario.

1. Il concessionario espleta le operazioni di incasso e di pagamento disposte dal Polo Reale a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
2. Il servizio di Tesoreria e Cassa ha ad oggetto, in particolare:
   a) la riscossione delle assegnazioni annuali disposte dal Ministero in favore del Polo Reale per il suo funzionamento e per le spese d'ufficio;
   b) la riscossione dei proventi derivanti al Polo Reale dallo svolgimento delle sue attività e dì altre somme o proventi comunque destinati al Polo Reale o ad esso affidato per scopi particolari;
   c) il pagamento delle spese stanziate in bilancio;
   d) la custodia dei titoli o dei valori di spettanza del Polo Reale o comunque affidati al medesimo a titolo di deposito.
3. Il Concessionario si obbliga a svolgere il servizio affidatogli nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato e delle norme di contabilità nazionali in vigore durante l'esecuzione della Convenzione stipulata fra il medesimo e il Polo Reale, impegnandosi in particolare ad adeguare l'organizzazione del servizio alle eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire.
4. Il Concessionario deve garantire un'adeguata organizzazione e qualità del servizio provvedendo al suo espletamento con personale qualificato ed il possesso dì esperienza pluriennale nel servizio di tesoreria. Il Concessionario deve, altresì, comunicare per iscritto al Polo Reale, entro 10 giorni dalla stipula della Convenzione, il nominativo di un addetto, e dì un suo sostituto in caso di assenza, dello sportello più vicino alla sede degli uffici amministrativi del Polo Reale specificamente individuati quali soggetti incaricati di curare rapporti con il Polo e di relazionare ad esso in merito all'espletamento del servizio affidato in concessione.
5. Il servizio verrà gestito con metodologie e criteri informatici in modo da introdurre gradualmente, secondo un calendario che verrà stabilito di comune accordo, il collegamento diretto fra il sistema informatico del Polo Reale ed il Concessionario, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio stesso. Il Concessionario si obbliga comunque ad uniformare la gestione del servizio ai sistemi contabili e alle procedure informatizzate già in uso presso il Polo Reale durante l'affidamento del servizio.
6. Nel corso dell'espletamento del servizio saranno concordate con il Concessionario le specifiche tecniche per la generalizzazione dell'uso della firma digitale e per l'istituzione del mandato e reversale informatici. Per la formalizzazione dei relativi accordi si procederà con scambio dì lettere.

7. La realizzazione del collegamento informatico e del mandato e reversale informatici dì cui al quinto e al sesto comma del presente articolo è curata dal Concessionario con oneri a proprio carico.

Art. 4 Sede del Concessionario e orari dì svolgimento del servizio.

1. La sede del Concessionario sarà situata presso l'ufficio dell'Istituto bancario sito nel centro storico di Torino e maggiormente vicino alla sede del Polo Reale.
2. Il servizio potrà essere dislocato in altro luogo solo previo specifico atto aggiuntivo alla Convenzione fra Polo Reale e Concessionario.
3. Il servizio verrà svolto nel rispetto dell'orario dì lavoro fissato per le operazioni di sportello aperte al pubblico.

Art.5 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario del Polo Reale ha durata annuale, con inizio 1° gennaio e termine 31 dicembre di ciascun anno.
2. Dopo il 31 dicembre di ciascun anno non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'esercizio finanziario precedente, fatta salva l'ipotesi della mera registrazione di operazioni di regolarizzazione contabile.

Art.6 Riscossioni

1, Il Concessionario esegue le operazioni di incasso per conto del Polo Reale con le modalità fissate nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4.8.2009. In particolare, il Concessionario provvede ai versamenti nelle contabilità speciali delle somme riscosse ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale.

2, Le entrate sono riscosse dal Concessionario mediante reversali di incasso, anche cumulative, emesse dal Polo Reale su modelli appositamente predisposti e firmati con le modalità indicate all'art. 8 del presente Capitolato.

3, Le reversali devono contenere:

a) la denominazione del Polo Reale;
b) il numero progressivo per esercizio finanziario;
c) la data;
d) l'imputazione al capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata;
e) l'indicazione del debitore;
f) la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
g) la causale del versamento.

4. Il Concessionario documenta l'avvenuto incasso e l'accreditamento delle somme riscosse sulle contabilità speciali accese presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato del Polo Reale, rilasciando regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario e compilate con procedure informatiche.
5. Il Concessionario è obbligato a fornire, in qualsiasi momento, su richiesta del Polo Reale, la prova documentale degli incassi effettuati.

Il Concessionario si impegna ad attivare e gestire gradualmente secondo un calendario che verrà stabilito dì comune accordo anche l'incasso di crediti attraverso il servizio di *e-commerce* con procedure informatiche residenti sul portale del Polo Reale, senza oneri a carico del Polo medesimo.

Art.7 Pagamenti

1. Il Concessionario esegue i pagamenti disposti dal Polo Reale utilizzando le entrate eventualmente riscosse, con priorità per quelle proprie del Polo medesimo, e in subordine impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali" aperte presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, nei limiti dei fondi di tesoreria disponibili, salvo quanto previsto all'art. 10 del presente Capitolato. Si applica l'art. 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4.8.2009.
2. I pagamenti sono effettuati dal Concessionario in qualunque località dello Stato italiano, dei paesi della Unione Europea o extracomunitari, esclusivamente in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dal Polo Reale su modelli appositamente predisposti. I mandati devono essere firmati con le modalità indicate all'art. 8 del presente Capitolato.
3. I mandati di pagamento devono contenere:
   a) la denominazione del Polo Reale;
   b) il numero progressivo per esercizio finanziario;
   e) la data;
   d) l'imputazione al capitolo di bilancio e la relativa disponibilità;

e) l'indicazione del creditore o dei creditori con relativo indirizzo e codice fiscale o partita Iva;
f) rammentare della somma lorda, in cifre e in lettere, e netta da pagare;
g) la causale del pagamento;
h) l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario;
i) le indicazioni per l'assoggettamento o meno dell'imposta di bollo di quietanza;
j) per i soli pagamenti da effettuarsi a scadenza determinata e assoggettati a penalità per il mancato rispetto del termine, la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito.

4. Eventuali commissioni o spese inerenti l'esecuzione dei pagamenti ordinati dal Polo Reale, ai sensi del presente articolo, a mezzo di bonifico bancario sono poste a carico dei beneficiari secondo gli importi fissati in sede di gara; pertanto, il Concessionario trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione.
5. Salvo i casi di urgenza segnalati dal Polo Reale, i mandati sono ammessi al pagamento due giorni lavorativi bancabili successivi a quello della consegna al Concessionario.
6. Il Concessionario non deve dar corso al pagamento dì mandati che risultino irregolari, in quanto privi dì uno degli elementi di cui alle lettere a, b, e, d, e, f, g, h, i, del secondo comma del presente articolo, ovvero non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta ai sensi dell'art. 8, oppure recanti abrasioni, cancellature o correzioni nell'indicazione della somma e del nome del creditore che non siano state convalidate con timbro e firma della stessa persona che ha firmato il titolo o che riportino discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta indicata in cifre.
7. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Concessionario acquisisce sul mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti il Concessionario provvede ad annotare gli estremi di pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare al Polo Reale unitamente ai mandati pagati.
8. Su richiesta del Polo, il Concessionario fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

Art. 8 Sottoscrizione di reversali, mandati e simili

1. Le reversali ed i mandati devono essere firmati dal Direttore del Polo Reale ovvero, in sua assenza o impedimento, da un funzionario direttivo a ciò delegato.
   Il Polo Reale trasmette, a tal fine, al Concessionario le firme autografe del Direttore e degli eventuali delegati, specificando per ciascuna di esse le generalità del sottoscrittore e impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle persone legittimate alle sottoscrizioni di cui al presente articolo. Dette variazioni impegneranno il Concessionario dal giorno successivo alla loro comunicazione.
2. Il Concessionario non darà esecuzione a ordini di pagamento non muniti della firma di cui al comma precedente.

Art. 9 Condizioni di valuta

Le operazioni di riscossione e pagamento sono portate a credito e debito del Polo Reale con le seguenti valute:

a) sulle riscossioni, stesso giorno dell'incasso.
b) sui pagamenti, stesso giorno del pagamento.

Art. 10 Anticipazioni di cassa

1. Su richiesta del Polo Reale, il Concessionario è tenuto a concedere anticipazioni dì cassa entro i limiti previsti dalla normativa in vigore, in mancanza di disponibilità non vincolate nelle contabilità

speciali in essere presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.
3. Il Polo Reale è tenuto ad effettuare variazioni di bilancio per prevedere gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e per il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi (nella misura del tasso contrattualmente stabilito, risultante dall'offerta presentata in sede di gara dal Concessionario), che decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme.
4. Il Concessionario deve estinguere dette anticipazioni, a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale del 4.8.2009, non appena sul conto corrente bancario intestato al Polo Reale acceso presso detto Istituto di credito siano acquisiti introiti non soggetti a vincolo di destinazione, ovvero entro il giorno lavorativo successivo alla acquisizione dì introiti non soggetti a vincolo di destinazione sulla contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.
5. Il Concessionario è tenuto, ove richiestogli dal Polo Reale, a mettere a disposizione del funzionario amministrativo preposto all'ufficio contabilità e bilancio dello stesso Polo Reale un'anticipazione, nella misura indicatagli, comunque fino all'importo massimo di 1.000,00 euro annue. Alla fine dell'esercizio finanziario, detto funzionario amministrativo versa a Concessionario la somma che abbia eventualmente ancora a propria disposizione e ne ottiene una ricevuta, da allegare al rendiconto finale.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di Tesoreria e Cassa, il Polo Reale estingue immediatamente e comunque non oltre 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di revoca della concessione e dì risoluzione o recesso unilaterale dalla Convenzione, l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni dì cassa, facendo rilevare dal Concessionario subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni e facendo assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni assunti dal precedente Concessionario nell'interesse del Polo Reale.

Art. 11 Tassi di interesse

1. Sulle anticipazioni di cassa dì cui al precedente art. 10, viene applicato un interesse debitore calcolato tenendo conto dello scostamento *(spread)* espresso in punti base offerto dal Concessionario in sede dì gara e della media mensile del tasso euribor a 3 mesi (divisore 365) a tre decimali, rilevata prendendo a riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, rilevata dalla fonte internet **http:// it.euribor-rates.eu/eiribor-tassi-3-mesi.asp.**
2. Alle giacenze dì cassa costituite presso il Concessionario per il periodo anteriore al loro trasferimento sulle contabilità speciali accese presso la Tesoreria Provinciale dello Stato viene applicato un tasso di interesse creditore calcolato tenendo conto dello scostamento *(spread)* espresso in punti base offerto dal Concessionario in sede dì gara e della media mensile del tasso euribor a 3 mesi (divisore 365) a tre decimali, rilevata prendendo a riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, rilevata dalla fonte internet **http:// it.euribor-rates.eu/euribor-tassi-3-mesi.asp.**
3. Il Polo Reale deve procedere alla liquidazione degli interessi passivi con capitalizzazione trimestrale e in seguito al riscontro dei dati risultanti dall'apposito riassunto scalare.
4. Il Concessionario accredita gli interessi attivi in favore del Polo Reale con capitalizzazione trimestrale.

Art.12 Amministrazione dei titoli e dei valori

1. Il Concessionario assume in custodia ed amministra gli eventuali titoli e valori dì proprietà del Polo Reale che vengono immessi, su specifico deposito amministrato.
2. II Concessionario custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori eventualmente depositati da terzi per cauzione a favore del Polo Reale.

Art.13 Garanzie fideiussorie

1. Il Concessionario, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dal Polo Reale è tenuto, laddove lo richieda il Polo Reale medesimo, a rilasciare garanzie fideiussorie a favore di terzi.
2. Alla garanzia si applica la commissione nella percentuale offerta dal Concessionario in sede di gara.

Art. 14 Gratuità del servizio

Il servizio di Tesoreria e Cassa affidato al Concessionario è espletato senza che questi acquisisca diritto ad alcun compenso o aggio, fatto salvo quanto previsto all'art. 11, primo comma e all'art 12, secondo comma, del presente Capitolato.

Art.15 Sponsorizzazione

1. Il Concessionario si impegna a corrispondere un contributo annuale, per tutta la durata della Convenzione, a titolo di sponsorizzazione delle attività del Polo Reale.
2. L'importo del contributo annuale è quello risultante dall'offerta presentata in sede di gara dal Concessionario.
3. Il Concessionario provvede a versare il contributo di cui ai precedenti commi sulla contabilità speciale fruttifera in essere presso la Tesoreria Provinciale dello Stato entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 16 Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dal Polo Reale al Concessionario in ordine cronologico, accompagnati da distinta, in doppia copia, debitamente sottoscritta dal Direttore, ovvero, in sua assenza o impedimento, da un funzionario direttivo a ciò delegato. Una delle copie viene restituita al Polo Reale firmata per ricevuta dal Concessionario.
2. Tali distinte saranno numerate progressivamente e contengono l'importo complessivo degli ordinativi presentati dall'inizio dell'esercizio.
3. All'inizio di ciascun esercizio il Polo Reale trasmette al Concessionario:
   il bilancio di previsione e gli estremi della sua approvazione;
   l'elenco dei residui attivi e passivi.
4. Nel corso dell'esercizio finanziario il Polo Reale trasmette al Concessionario:
   le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
   le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi.
5. Il Concessionario, alla fine di ogni trimestre, invierà al Polo Reale l'elenco delle reversali e dei mandati relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento.
6. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Concessionario provvede, con cadenza settimanale, alla trasmissione al Polo Reale dei movimenti di cassa.
7. Il Polo Reale ha diritto di procedere a verifiche di cassa ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno.

Art. 17 Resa del conto del Concessionario

1. Il Concessionario, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, rende al Polo Reale il rendiconto della gestione annuale del servizio e restituisce tutte le reversali ed i mandati di pagamento.
2. Il Concessionario resta responsabile di tutte le operazioni compiute e di quelle omesse fino all'approvazione del conto consuntivo da parte del competente organo del Polo Reale.

Art. 18 Responsabilità del Concessionario nella gestione del servizio di Tesoreria e Cassa

1. Ai sensi dell'art. 50, commi quarto e quinto, del D.P.R. 27.2.2003, n. 97, il Concessionario risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio degli eventuali danni causati al Polo Reale o a terzi nello svolgimento del servizio affidatogli in concessione.
2. In particolare, ai sensi del primo comma della presente disposizione, il Concessionario risponde della regolarità delle operazioni di pagamento eseguite, dell'estinzione degli ordini di pagamento, delle somme trattenute per il periodo anteriore al loro trasferimento alle contabilità speciali presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, nonché dei valori e dei titoli da esso custoditi ed amministrati.

Art. 19 Subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti

1. E' vietato al Concessionario subappaltare, in tutto o in parte, il servizio.
2. E' vietata al Concessionario la cessione della convenzione-contratto stipulata con il Polo Reale.
3. E' vietato al Concessionario cedere, in tutto od in parte, crediti eventualmente derivanti - ai sensi dell'art. 11, primo comma, e dell'art. 12, secondo comma, del presente Capitolato- dall' esecuzione della convenzione stipulata con il Polo Reale.

Art.20 Durata della Convenzione

1. La Convenzione stipulata fra il Polo Reale e il Concessionario avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla sottoscrizione.
2. Il Concessionario ha l'obbligo, su richiesta del Polo Reale, di proseguire il servizio oltre il termine indicato al comma 1 fino a che non sia efficace la nuova Convenzione di Tesoreria e Cassa . In tal caso, il Concessionario continua a rispondere del proprio operato fino a che non sia efficace la nuova Convenzione di Tesoreria e Cassa.
3. Con la cessazione del servizio il Concessionario è tenuto a garantire l'effettuazione di tutte le operazioni contabili necessarie al fine dì pervenire alla resa del conto di cui all'art, 16, nonché a depositare presso il Polo Reale tutta la documentazione inerente la gestione del servizio medesimo, ovvero, su disposizione del Polo Reale, a trasferire detta documentazione al Concessionario subentrante.

Art. 21 Registrazione della Convenzione

Le spese di stipulazione e di registrazione della Convenzione fra Polo Reale e Concessionario ed ogni altra spesa conseguente sono a carico del Concessionario.

Art.22 Revoca della concessione e risoluzione della Convenzione per inadempimento

1. Il Polo Reale provvedere a segnalare tempestivamente per iscritto al Concessionario gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio.
2. In caso di grave inosservanza della Convenzione fra Polo Reale e Concessionario e delle norme di legge vigenti in materia, il Polo Reale si riserva la facoltà di provvedere, a suo insindacabile giudizio, dopo avere inutilmente diffidato il Concessionario ad adempiere ai suoi obblighi entro un termine perentorio, alla revoca della concessione ed alla conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1453 del c.c., salvo rivalsa di spese e risarcimento dei danni subiti.
3. Nel caso di cui al secondo comma, al Concessionario non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio e per la risoluzione del contratto.

Art. 23 Facoltà di recesso unilaterale dalla Convenzione

1. Il Polo Reale si riserva la facoltà di revocare la concessione e di recedere unilateralmente dalla Convenzione stipulata con il Concessionario qualora, nel corso della sua esecuzione, venga a cessare

per lo stesso Polo Reale l'obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto.

2. Il Polo Reale si riserva, inoltre, la facoltà di revocare la concessione, a proprio insindacabile giudizio e dandone adeguata motivazione, qualora il servizio apprestato dal Concessionario nei primi tre mesi di attività non risponda in modo soddisfacente alle proprie esigenze.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al Concessionario non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio, né la refusione delle spese da esso a qualsiasi titolo sostenute.

Art.24 Domicilio delle parti

Per gli effetti della Convenzione fra Polo Reale e Concessionario e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Polo Reale e il Concessionario eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nelle premesse della Convenzione medesima.

Art. 25 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s,m.i.) e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di Tesoreria e Cassa, il Direttore del Polo Reale, in qualità di titolare del trattamento dei dati designa il Concessionario quale responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 29 del citato decreto.
2. Il Concessionario sì impegna a trattare i dati personali che gli saranno comunicati dal Polo Reale per le sole finalità previste dal servizio dì Tesoreria e Cassa, garantendone la riservatezza. A tale scopo il Concessionario adotta modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa vigente.

Art. 26 Foro competente

Per la risoluzione delle controversie sarà competente il Foro di Torino.

Art. 27 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia, ed in particolare all'art 1 della legge 29.10.1984, n. 720 e s.m.i, ed ai relativi decreti attuativi, decreto del Ministro del Tesoro del 22.11.1985 e decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4.8.2009, nonché alle circolari adottate in materia dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. Le modifiche alla normativa di cui al primo comma del presente articolo che verranno adottate nel corso della durata della Convenzione tra Polo Reale e Concessionario troveranno immediata applicazione.